

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Carlo VERMIGLIO	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Stefano BORSACCHI	“
- Avv. Antonio DAMASCELLI	“
- Avv. Antonio DE GIORGI	“
- Avv. Bruno GRIMALDI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. R.M. avverso la decisione in data 23/11/09, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro;

la ricorrente, avv. R.M. è comparsa personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio Damascelli;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso la ricorrente, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ;

## **FATTO**

Il COA di Bologna, a seguito di tre separati esposti presentati dal sig. P.Z., dal prof. Marcello P. e dal dott. M.P., deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. R.M. sulla base dei seguenti addebiti:

### 1) Sull'esposto del sig. P.Z.:

*1a) Aver violato il dovere di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) e il dovere di verità (art. 14 c.d.f.) per aver affermato, senza che ciò corrispondesse al vero, che l'esponente dott. P.Z. non ha riconosciuto le figlie nate fuori dal matrimonio e che non versa un contributo al loro mantenimento;*

*1b) Aver violato il dovere di segretezza e riservatezza (art.9 c.d.f.) poiché, dopo aver assunto la difesa della sig.ra A.M., moglie dell'esponente dott. P.Z., ha diffuso informazioni pregiudizievoli su quest'ultimo, delle quali era venuta a conoscenza nell'ambito dei rapporti di amicizia e di frequentazione familiare;*

*1c) Aver violato i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c,d,f,) in riguardo ai rapporti con i testimoni (art. 52 c.d.f.) avendo preso contatto telefonico con alcuni dipendenti dell'esponente dott. P.Z. informandoli che li avrebbe citati come testimoni nell'ambito del giudizio di separazione personale di questi dalla signora A.M., assistita dall'incolpata, al fine di dimostrare eventuali irregolarità contabili nella gestione della farmacia presso la quale gli stessi erano impiegati;*

*1d) Aver violato il divieto di cui all'art. 51 c.d.f. avendo assunto incarico professionale contro l'esponente dott. P.Z. nonostante nei due anni precedenti avesse assunto incarichi e svolto attività professionale a favore e nell'interesse dello stesso esponente;*

### 2) Sull'esposto presentato dal prof. P.:

*2a) Aver violato i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) ed il divieto di impugnazione della transazione raggiunta col collega (art. 32 c.d.f.) perché, dopo aver partecipato, in collaborazione con il collega di controparte, alla formulazione e redazione della scrittura transattiva in data 16 maggio 2003, fra i sigg. P.F., M. A., M.G. e N. L., ed aver anche raccolto la firma di sottoscrizione dei propri clienti, successivamente nel corso del giudizio civile, in qualità di legale di una delle parti che aveva partecipato alla sottoscrizione della scrittura transattiva, la disconosceva e contestava. In Bologna 30 settembre 2004.*

2b) *Aver violato i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 c.d.f.) correttezza (art. 6) ed il divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f.) per aver utilizzato nei confronti dell'esponente sig. M. P. espressioni offensive, oggetto di condanna ex art. 595 c.p. con sentenza n. 14/07 del Giudice di Pace di Urbino, confermata in sede di appello dal Tribunale di Urbino con sentenza n. 363/07, in quanto ritenute ingiuriose e diffamatorie, del seguente tenore testuale: " Aduso ad atteggiamenti atti a veicolare rapporti di stampo feudale e a far sfoggio di titoli mai posseduti il cui abuso è avallato da confraternite paesane...". In Bologna 29 marzo 2005.*

2c) *Aver violato l'art. 20 c.d.f. in quanto in un fax trasmesso all'avv. P. B. di Pesaro in data 16.03.05 ha usato nei confronti dell'esponente frasi sconvenienti ed offensive del seguente tenore: "Solo per comunicare che è stata presentata denuncia-querela avente ad oggetto l'usurpazione di titoli ed onori da parte di M. P. che usa illegittimamente e lascia usare a terzi il titolo di prof. negli atti giudiziari anche quando vergati di pugno dal difensore oltre che nella narrativa. Il M.P., infatti, che si è presentato anche come prof. nell'anticamera della sala di udienza del Tribunale di Urbino in data 30.082004 alla presenza della collega avv. L. M., non è inquadrato come dipendente di qualsiasi Università italiana; al massimo lo si può considerare come esperto cui è stato fatto atto di docenza. In Bologna 16 marzo 2005.*

### 3) Sull'esposto presentato dal dott. M.P..

3a) *Aver violato i doveri di correttezza (art. 6 c.d.f.) ed il divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f.) con particolare riguardo ai rapporti con i terzi ausiliari di giustizia (art. 56 c.d.f.) in quanto con lettera in data 4 agosto 2006 inviata all'esponente dott. M.P. quale commissario giudiziale ha usato espressioni sconvenienti ed offensive del seguente tenore letterale:"...inopinatamente abusato del proprio ruolo dispoticamente determinando la chiusura dei lavori assembleari in data 26 agosto 2006. Intimidire il personale impiegatizio...quisque de populo accidentalmente indicato da un organo esterno...ritenendo arbitrariamente che il ruolo di amministratore gli conferisca il potere di equipararsi ad un padreterno".*

3b) *Aver violato i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) anche con particolare riguardo ai rapporti con i terzi ausiliari di giustizia (art. 56 c.d.f.) poiché, nonostante un provvedimento inibitorio dell'autorità giudiziaria di non dar corso all'assemblea della Unione Gas auto spa, comunicava sia ai soci della stessa società sia all'Ufficiale Giudiziario intervenuto per dare esecuzione al provvedimento giudiziale inibitorio, che l'assemblea si sarebbe comunque tenuta;*

3c) *Aver violato i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) e di verità (art. 14 c.d.f.) avendo dichiarato nel corso di un'assemblea straordinaria della Unione Gas Auto spa,*

*quale delegata di un socio, che l'assemblea si era tenuta in seconda convocazione per essere andata deserta la prima, laddove emergeva che l'assemblea si era tenuta in prima convocazione il giorno precedente con il quorum necessario, verbalizzato dal notaio dott. F. T.;*

*3d) Aver violato i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 c.d.f.), di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) anche con particolare riguardo ai rapporti con i terzi ausiliari di giustizia (art. 56 c.d.f.) per aver convocato, rispettivamente in data 29 e 30 agosto 2006 due notai a redigere verbale di assemblea straordinaria della U. G. A. spa in orari diversi rispetto a quelli indicati negli avvisi ai soci, introducendoli in locali attigui alla sede sociale della società (ma non facenti parte della sede sociale) allo scopo di eludere l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario inibitorio affisso alla porta d'ingresso della sede sociale. In Bologna nel corso del 2006”.*

2. Nel proprio esposto il dott. Z. lamentava che, nonostante fosse stato difeso in precedenti giudizi dall'avv. M., quest'ultima avesse assunto le difese della propria moglie sig.ra A.M. nel giudizio di separazione personale.

Riferiva inoltre che propri collaboratori e dipendenti della farmacia fossero stati insistentemente contattati dall'avv. M. per preavvertirli che sarebbero stati sentiti come testimoni nella causa di separazione. L'odierna ricorrente deduceva che circostanze esterne (le relazioni extraconiugali del dott. Z., lo stato di gravidanza in cui era stata posta un'immigrata egiziana, priva di assistenza tanto da costringerla a farsi assistere dalla Caritas) le avevano imposto di assumere la difesa della M., la cui delicata situazione esistenziale l'aveva portata a condividere la decisione della cliente di sentire i dipendenti della farmacia quali testimoni.

Il sig. P., dal suo canto, si doleva che l'avv. M. avesse chiesto l'annullamento di una transazione, al cui perfezionamento la stessa M. aveva concorso col collega di controparte, e che avesse disconosciuto nel giudizio civile la sottoscrizione apposta sulla transazione da una delle parti della scrittura privata.

L'avv. M. contestava l'addebito precisando di non aver intrapreso alcun giudizio di impugnazione della scrittura privata.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano escussi i testi relativamente ai fatti oggetto dei due esposti (Z. e P.).

In ordine al primo esposto ed al capo d'incolpazione sub 1c), i testi D. S. e G. confermavano di essere stati contattati telefonicamente direttamente dall'avv. M. ed informati che sarebbero stati citati quali testi in Tribunale e che, in caso di mancata comparizione, sarebbero stati accompagnati dai carabinieri. Precisavano che, la testimonianza avrebbe dovuto riguardare circostanze relative a presunte violazioni fiscali nella gestione della farmacia.

Con riferimento al capo d'incolpazione 1d) concernente la difesa della sig.ra M. da parte dell'avv. M., il dott. Z. confermava l'esposto mentre la ricorrente si difendeva deducendo che le cause erano pendenti ma ferme da due anni.

Il COA riconosceva fondati gli addebiti sulla base delle risultanze istruttorie che avevano delineato uno scenario idoneo ad integrare la violazione degli artt. 6 e 52 c.d.f. - per aver illecitamente contattato i testimoni e fatto pressione sugli stessi, sottolineando che il rapporto extraprocessuale con i testimoni deve essere ispirato alla salvaguardia del diritto di difesa della controparte nonché della libera determinazione del testimone – e dell'art. 51 c.d.f. per aver assunto la difesa contro il proprio assistito prima del decorso di due anni.

Con riferimento agli addebiti di cui all'esposto P., la teste avv. M. V. confermava di avere perfezionato il testo della transazione con l'avv. M. dopo numerosi scambi di corrispondenza e precisava che la versione definitiva era stata redatta con l'intesa che ciascuno dei legali avrebbe raccolto le sottoscrizioni dei propri assistiti.

Questa circostanza, provata attraverso l'audizione del teste, è stata ritenuta dal COA integrante la violazione dell'art. 32 c.d.f., che vieta all'avvocato di proporre l'impugnazione della transazione cui abbia concorso.

Il COA riteneva infine violato anche il precetto dell'art. 20 c.d.f. - che vieta l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti giudiziari – per aver la ricorrente apostrofato il dott. P. con espressioni improprie (“Aduso ad atteggiamenti atti a veicolare rapporti di stampo feudale ed a far sfoggio di titoli mai posseduti::”) negli scritti difensivi depositati al GIP di Urbino, mentre assolveva l'avv. M. dall'addebito sub 1a) in mancanza di elementi indiziari di colpevolezza e sospendeva il procedimento disciplinare, sorto dall'esposto P., sino all'esito del processo penale.

Irrogava quindi all'avv. M. la sanzione disciplinare della sospensione di mesi quattro, ritenendola responsabile degli addebiti di cui ai capi 1c), 1d), assorbiti in quest'ultimo i capi 1b), 2a) e 2b), assorbito in quest'ultimo il capo 2c).

Avverso la decisione l'avv. M. ha proposto impugnazione per plurimi motivi di seguito riassunti:

### **Esposto Z..**

1) Sull'addebito di cui al capo d'incolpazione 1c) la ricorrente censura la decisione per aver esteso il perimetro di riferimento dell'art. 52 c.d.f. anche al periodo temporale in cui i sigg. G. e D. S. – sentiti quali testi in giudizio – non avevano assunto la qualità di testimoni. Il colloquio telefonico intercorso con i due dipendenti risale al 16 febbraio 2006, mentre la causa di separazione Z./M. era stata iscritta a ruolo il successivo giorno venti febbraio, di talchè essi, all'epoca dei fatti, non avevano assunto la qualità di testimoni in mancanza di un procedimento giudiziario preesistente.

Secondo la ricorrente, l'art. 52 c.d.f. andrebbe interpretato presupponendo sia l'esistenza di un procedimento nonché l'assunzione della qualifica di testi dei soggetti con i quali, nella fattispecie concreta, aveva intrattenuto il colloquio telefonico.

Alla luce del tenore letterale della disposizione, stante il divieto dell'interpretazione analogica e/o estensiva delle norme deontologiche, chiede l'annullamento della sanzione inflitta ritenendo errata la decisione che ha esteso il precetto anche ai potenziali testimoni.

2) In ordine al medesimo capo d'incolpazione, segnatamente alla ratio della disposizione dell'art. 52 c.d.f., individuata dal COA nell'esigenza di tutela della corretta amministrazione della giustizia, la ricorrente deduce che il divieto a carico dell'avvocato di intrattenersi con i testimoni non sia assoluto ma venga in rilievo solo se il contatto sia preordinato ad uno specifico fine e con specifiche modalità.

Le modalità rilevarebbero solo qualora il rapporto con i testi fosse stato finalizzato a conseguire disposizioni compiacenti, mentre il divieto atterrebbe all'utilizzo di forzature e suggestioni.

La ratio decidendi sarebbe pertanto errata per aver ritenuto violato il precetto per il solo fatto di aver tenuto un contatto telefonico con i testi.

3) La ricorrente deduce infine vizio di motivazione per aver il COA attribuito un contenuto valutativo alle deposizioni dei testi G. e D. S. sì da vedere nell'espressione "mi informava" usata dai testi anche l'elemento psicologico della prepotenza del tono e della pressione, elementi estranei alla dichiarazione resa da entrambi i testi.

4) Quanto all'assunzione della difesa del coniuge del dott. Z. nel giudizio di separazione personale, la ricorrente si duole della sproporzione della sanzione applicata – in luogo della censura – atteso che nel corso dei due anni trascorsi ella non aveva svolto alcun incombenza per le cause formalmente pendenti.

5) La ricorrente attacca, infine, la decisione per aver ritenuto assorbito il capo 1b) nella violazione di cui al capo 1d) e la critica a causa del distinto contenuto delle due fattispecie. La diffusione di informazioni pregiudizievoli integrerebbe, infatti, a suo dire, una fattispecie autonoma rispetto all'assunzione dell'incarico professionale contro il proprio cliente e, con riferimento, ai fatti del capo d'incolpazione sub 1b) l'istruttoria non avrebbe evidenziato comportamenti diretti a diffondere le predette informazioni pregiudizievoli.

### **Esposto P..**

6) La ricorrente censura la decisione di colpevolezza sull'addebito di cui al capo 2a) e falsa applicazione dell'art. 52 c.d.f., in quanto la violazione della disposizione risulterebbe integrata solo se (i) l'avvocato promuova e non subisca un giudizio e (ii)

faccia valere in giudizio un motivo di nullità o di annullabilità della transazione secondo le disposizioni codicistiche.

Poiché l'accordo transattivo si comporrebbe di tre parti (una contrattuale in senso stretto, una dichiarativa e ricognitiva unilaterale ed una morale ma non giuridica), osserva di avere difeso la sig.ra Luisa Nanni nel giudizio di accertamento di simulazione promosso dai sigg. P.ma non della parte da lei patrocinata, per la quale si sarebbe limitata a sostenere, sul piano processuale, l'inidoneità della predetta scrittura privata a comprovare la simulazione.

L'art. 32 c.d.f. non sarebbe stato quindi violato poiché la dichiarazione della Nanni non avrebbe potuto essere inquadrata come transazione e, lungi dal prospettarne l'invalidità o l'inefficacia, si sarebbe limitata a dedurne l'insufficienza probatoria ai fini dell'accoglimento della domanda.

Quanto ai capi d'incolpazione sub 2b) e 2c) – uso di frasi sconvenienti – la ricorrente ha prodotto copia della sentenza della Suprema Corte e del Tribunale di Urbino che, in sede di rinvio, sugli stessi fatti, l'ha assolta perché il fatto non sussiste.

Sicché la decisione sarebbe errata per non aver dato conto della riforma della prima sentenza posta a base del giudizio di colpevolezza.

Ha concluso per l'assoluzione e in subordine per l'irrogazione della sanzione meno grave della censura.

All'udienza pubblica il difensore ha illustrato le ragioni del ricorso.

## **DIRITTO**

Il ricorso va parzialmente accolto

L'art. 52 c.d.f. impone all'avvocato di *“evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti”*.

Sostiene la ricorrente che la norma non si applicherebbe alla fattispecie in quanto al momento in cui intervenne il colloquio telefonico con le signore M. G. e R. D. S. queste ultime non avevano ancora assunto la qualità di testimoni.

La censura non coglie nel segno.

Il presupposto della qualità di testimone è richiesto ai fini penali dall'art. 377 c.p. perché ricorra il delitto di subornazione di testi. La tutela penale predisposta dal legislatore all'amministrazione della giustizia presuppone l'assunzione della qualità di teste.

Le SS.UU. penali (sent. 37503/2002) hanno affermato che, ai fini della configurabilità del reato di subornazione, la qualità di persona chiamata a rendere dichiarazioni

avanti l'Autorità giudiziaria si assume nel momento dell'autorizzazione del giudice alla citazione della stessa in qualità di testimone.

La stessa giurisprudenza penale di legittimità (Cass. 35150/09) ha altresì escluso l'antigiuridicità della condotta ex art. 377 c.p. del soggetto che nel processo del lavoro offra utilità ad una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria prima che il giudice ex art. 420 c.p.c. ammetta le prove così abilitando il difensore a citare i testimoni.

La condotta tenuta dell'avv. M. se non si espone al giudizio di disvalore contenuto nell'art. 377 c.p., non si sottrae tuttavia alla valutazione sotto il profilo deontologico, in quanto la norma di cui all'art. 52 c.d.f. abbraccia un perimetro più vasto di quello penale, in quanto il bene qui tutelato non è, o non è solo, l'amministrazione della giustizia, ma l'esercizio del diritto di difesa delle altre parti del processo (diritto che sarebbe reso vano dalla predeterminazione del contenuto della deposizione) e la stessa regola di lealtà (assunta correttamente a parametro nel capo di incolpazione) e correttezza imposta all'attività dell'avvocato.

Sulla base dei suddetti principi la decisione, è sufficientemente motivata.

I testi M., G. e R. D. S., hanno, infatti, confermato la dichiarazione scritta allegata all'esposto, contenente la sollecitazione (deposizione G.) rivolta dall'avv. M. a confermare le irregolarità contabili della farmacia.

La ricorrente ha altresì rivolto l'impugnazione alla falsa applicazione dell'art. 51 c.d.f. operata dalla decisione.

Secondo la ricorrente, la disposizione non si applicherebbe alla fattispecie, in quanto i giudizi nei quali l'avv. M. era costituita in qualità di difensore del dott. Z. erano pendenti solo formalmente, di guisa che la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata in misura lieve.

Il motivo è infondato, attesa la ratio dell'art. 51 c.d.f., la cui previsione del termine biennale dalla cessazione del rapporto professionale per l'assunzione dell'incarico contro l'ex cliente non distingue lo stato del processo. Sicchè la circostanza che il giudizio sia solo formalmente pendente non fa venir meno il rapporto di mandato che, continuando ad avere efficacia, è dirimente ai fini del comportamento deontologico.

Del pari è infondato il motivo di ricorso col quale si attacca la decisione che ha ritenuto colpevole l'avv. M. per le circostanze articolate nel capo 2a) – violazione dell'art. 32 c.d.f. per aver impugnato la transazione precedentemente intervenuta -.

La ricorrente disaggrega infatti il contenuto della transazione, assegnando a quella parte asseritamente ricognitiva unilaterale una funzione sganciata dall'accordo negoziale sì da non far ricadere l'attività difensiva svolta in favore della sig.ra N. nel divieto di cui all'art. 32 c.d.f..

L'art. 32 nel prevedere il divieto di impugnare la transazione intervenuta, contiene l'esimente dei fatti non conosciuti o sopravvenuti.

Queste circostanze sono estranee alla fattispecie, nella quale l'accordo transattivo ha costituito pur sempre, nella sua complessità formale e sostanziale, l'oggetto del contendere, a nulla rilevando la qualità di convenuta della sig.ra N. nonché la decisione della Corte d'Appello di Ancona, cui la cognizione dei profili deontologici era del tutto estranea.

Devono accogliersi, invece, i motivi di ricorso avverso la decisione relativa alla riconosciuta responsabilità per gli addebiti di cui ai capi sub 2b) e 2c).

L'uso di espressioni improprie nei confronti del sig. P. è stato valutato in modo nettamente difforme dal Tribunale di Urbino quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza di annullamento da parte della Corte di cassazione.

Secondo la Corte Suprema, infatti, la valutazione, da parte del Tribunale di Urbino, delle espressioni usate dall'avv. M. avrebbero dovuto essere funzionale a valorizzare il nesso funzionale tra il contenuto della memoria e l'esercizio del diritto di difesa in relazione alla fase del procedimento. In tal modo ovvero attraverso questo criterio ermeneutico e sulla base della valutazione globale degli atti è possibile indagare l'esistenza del nesso logico predetto.

Il giudice del rinvio si è attenuto al suddetto principio di diritto ed ha assolto l'avv. R.M. perché il fatto non sussiste.

La decisione va riformata su questi capi, essendo risultata errata per non aver disposto in conseguenza del giudicato penale ex art. 654 c.p.p., pur valutando che l'autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale è un dato acquisito soltanto con l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 54 legge 247/12, la quale prevede (art.55), altresì, la riapertura del procedimento disciplinare se, per gli stessi fatti per i quali sia stata inflitta una sanzione disciplinare, l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

A seguito del parziale accoglimento e del venir meno di due capi di incolpazione appare più equa la sanzione afflittiva della censura in luogo della sospensione, anche in considerazione della specificità del complesso quadro istruttorio e della delicatezza di alcune vicende, che possono aver incoraggiato la ricorrente a tenere i comportamenti oggetto degli addebiti in parziale buona fede.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;

- visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;

- accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto dall'avv. R.M. avverso la decisione in data 23.11.2009 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ed in parziale modifica della decisione impugnata, applica all'avv. R.M. la sanzione della censura. Così deciso in Roma, lì 12 luglio 2012.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Carlo Vermiglio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 6 ottobre 2014

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Andrea Mascherin